

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 143-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE BOSIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, MAMMUCARI, BITOSSÌ, ROASIO,
MONTAGNANA e SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1960

Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358, e della legge 6 luglio 1939, n. 1092

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
--------------------	--------

PARTE PRIMA

CONTENUTO DELLA LEGGE 9 APRILE 1931, N. 358, E DELLA LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1092	» 3
ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLE MIGRAZIONI INTERNE E CONTRO L'URBANESIMO	» 6
REVISIONE DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, SULLA DISCIPLINA DELL'AVVIAMENTO AL LAVORO	» 7

PARTE SECONDA

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE AL PARLAMENTO PER L'ABROGAZIONE DELLE DUE LEGGI SULLE MIGRAZIONI INTERNE E CONTRO L'URBANESIMO	» 9
ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO ELABORATO DALLA 10ª COMMISS- SIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)	» 11
CONCLUSIONE	» 14
DISEGNO DI LEGGE	» 15

PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Terracini, Mamucari, Bitossi ed altri ha lo scopo di abrogare la legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, di cui alle leggi 9 aprile 1931, n. 358, e 6 luglio 1939, n. 1092.

Gli onorevoli proponenti giustamente sottolineano la necessità e l'urgenza di un tale provvedimento legislativo, invocato da tempo in tutti i settori dell'opinione pubblica. Si tratta di abrogare due leggi palesemente in contrasto con la lettera e con lo spirito della nostra Costituzione (articoli 2, 3, 4, 16), e di dettare una disciplina giuridica rispondente alle attuali esigenze del Paese.

È noto, infatti, che a causa dello squilibrio economico tra Nord e Sud e per l'accentuarsi di squilibri di altre regioni settentrionali e centrali, sono in questi anni affluiti e continuano ad affluire verso le grandi città industriali del Nord e verso Roma un numero ingente di lavoratori alla ricerca di un'occupazione, nonostante i numerosi e gravi vincoli alla mobilità geografica e professionale posti dalle menzionate due leggi.

Lo stato giuridico di questi immigrati è quanto mai precario, per non dire drammatico, giacchè secondo la lettera e lo spirito di queste leggi, centinaia di migliaia di lavoratori, che prestano la loro opera in tutta la zona del triangolo industriale Milano-Torino-Genova ed a Roma, potrebbero essere rimpatriati con foglio di via obbligatorio.

PARTE PRIMA

CONTENUTO DELLA LEGGE 9 APRILE 1931, N. 358, E DELLA LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1092

La legge del 1931 « per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna » — dispone, all'articolo 7, che « lo spostamento di gruppi di lavoratori e di famiglie coloniche da una provincia per l'impiego in altra provincia dovrà essere sem-

pre disposto o autorizzato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna » (sostituito ora dalla Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni presso il Ministero del lavoro).

È superfluo dire, tanto è evidente la cosa, che questa disposizione spezzava il mercato nazionale del lavoro in tanti mercati quante erano le provincie; costringeva i lavoratori a rimanere dove si trovavano; creando una situazione privilegiata agli occupati dei grandi centri e condannando al loro stato i disoccupati e sottoccupati delle campagne, e provocava, in pari tempo, il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle grandi città.

Il provvedimento legislativo del 1931, nonostante i poteri ampiamente discrezionali attribuiti al Commissariato per le migrazioni, non risultò sufficiente a garantire quegli obiettivi di domicilio coatto e di servitù della gleba che si proponeva. Si ritenne perciò necessaria una nuova legge che vietasse esplicitamente i trasferimenti territoriali delle forze di lavoro, che consentisse di impedire l'insediamento nelle città di coloro i quali avessero voluto o dovuto abbandonare le campagne sovrappopolate o le regioni più depresse.

Si pervenne così alla legge del 1939 « contro l'urbanesimo » che vieta non soltanto i trasferimenti interprovinciali, ma anche i trasferimenti intercomunali, dai Comuni minori a quelli maggiori di una stessa provincia, per l'asserita necessità di adeguare la offerta di lavoro alle richieste, di armonizzare le esigenze dell'industria e dell'agricoltura, di promuovere il benessere collettivo; ma, in realtà, per far passare con queste buone intenzioni una legge iniqua. A convincersene basta leggere alcuni articoli, il cui spirito è già

nell'articolo unico del decreto esplicativo della legge del 1931 del capo del governo 22 luglio 1933, che dispone:

« NEL CASO DI TRASFERIMENTI DI GRUPPI DI OPERAI O DI UNA O PIÙ FAMIGLIE COLONICHE SENZA

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA (dal sovracitato articolo 7) I LAVORATORI E LE FAMIGLIE COLONICHE POTRANNO ESSERE RESTITUITI DI AUTORITÀ AI LUOGHI DI PROVENIENZA ED I DATORI DI LAVORO SARANNO PASSIBILI DELLE AMMENDE (PRIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 29 MARZO 1928, N. 1003) DA APPLICARSI SEMPRE NELLA MISURA MASSIMA OVE SI TRATTI DI SPOSTAMENTO DI FAMIGLIE COLONICHE E DA VERSARSI A PROFITTO DEL COMMISSARIATO IL QUALE HA NEGATO L'AUTORIZZAZIONE A MIGRARE ».

La legge 6 luglio 1939 stabilisce dunque ancor più recisamente:

Articolo 1. — NESSUNO PUÒ TRASFERIRE LA PROPRIA RESIDENZA IN COMUNI DEL REGNO CAPOLUOGHI DI PROVINCIA O IN ALTRI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A VENTICINQUEMILA ABITANTI, O IN COMUNI DI NOTEVOLE IMPORTANZA INDUSTRIALE, ANCHE CON POPOLAZIONE INFERIORE, SE NON DIMOSTRI DI ESSERVI OBBLIGATO DALLA CARICA, DALL'IMPIEGO, DALLA PROFESSIONE O DI ESSERSI ASSICURATA UNA PROFICUA OCCUPAZIONE STABILE NEL COMUNE DI IMMIGRAZIONE O DI ESSERE STATO INDOTTO DA ALTRI GIUSTIFICATI MOTIVI, SEMPRE CHE SIANO ASSICURATI PREVENTIVAMENTE ADEGUATI MEZZI DI SUSSISTENZA.

Articolo 2. — I LAVORATORI DI QUALUNQUE CATEGORIA AVENTI RESIDENZA IN ALTRI COMUNI, E PER I QUALI L'AMMISSIONE AL LAVORO È SUBORDINATA A RICHIESTA NUMERICA A NORMA DEL REGIO DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1938, N. 1934, NON POSSONO ESSERE AMMESSI A LAVORO IN ALCUNO DEI COMUNI INDICATI ALL'ARTICOLO 1 SE NON AUTORIZZATI, SU DOMANDA DEI DATORI DI LAVORO, DAGLI ORGANI PROVINCIALI PREPOSTI AL SERVIZIO DEL COLLOCAMENTO, QUALORA I LAVORATORI RISIEDANO NELLA STESSA PROVINCIA; DAGLI ORGANI INTERPROVINCIALI O NAZIONALI PREPOSTI AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO O DAL COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE, QUALORA ESSI RISIEDANO IN PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA IN CUI SI SVOLGE IL LAVORO. PER I LAVORATORI PER I QUALI È CONSENTITA, A NORMA DELLO STESSO DECRETO-LEGGE, LA RICHIESTA NOMINATIVA, L'AMMISSIONE AL LAVORO È UGUALMENTE SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ORGANI PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI O NAZIONALI PREPOSTI AL SERVIZIO DEL COLLOCAMENTO O DEL COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE.

Articolo 4. — NESSUNO PUÒ ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DI POPOLAZIONE DI ALCUNO DEI COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SE NON COMPROVI DI TROVARSI NELLE CONDIZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO STESSO.

GLI IMMIGRATI TEMPORANEI NON POSSONO OTTENERE LA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI POPOLAZIONE DI UNO DEI COMUNI ANZIDETTI SE NON COMPROVINO LA STABILITÀ DELLA CONDIZIONE PER LA QUALE OTTENNERO L'AUTORIZZAZIONE ALLA IMMIGRAZIONE.

Articolo 5. — NEI COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 È VIETATO DI AFFITTARE O SUBAFFITTARE, COMUNQUE, CASE DI ABITAZIONE, CAMERE MOBILIATE E NON MOBILIATE O QUALSIASI ALTRO LOCALE, A PERSONE O FAMIGLIE PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI PER GLI SCOPI DI CUI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 3, OVE ESSE NON ESIBISCANO IL CERTIFICATO DELL'UFFICIO ANAGRAFICO O DEGLI ORGANI COMPETENTI AD AUTORIZZARE LE IMMIGRAZIONI, CHE ATTESTI TROVARSI LE PERSONE MEDESIME NELLE CONDIZIONI PREVISTE NEGLI ARTICOLI STESSI.

Articolo 6. — GLI OPERAI IMMIGRATI PER LAVORO TEMPORANEO IN QUALUNQUE COMUNE DEL REGNO DEVONO, A SEGUITO DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE DEL LAVORO, PRESCRITTA DALL'ARTICOLO 7 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1938, N. 1934, ESSERE CANCELLATI, PER OGNI EFFETTO DI LEGGE, DALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALMENTE DALL'ANAGRAFE, E RIENTRARE NEL LORO COMUNE DI RESIDENZA E, OCCORRENDO, ESSERE RIMPATRIATI CON PROVVEDIMENTO DI POLIZIA, QUALORA ENTRO TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DEL LAVORO NON SIANO STATI ADIBITI, NEL COMUNE DI TEMPORANEA DIMORA, AD ALTRO LAVORO DI CARATTERE CONTINUATIVO, FERMO IL DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A NORMA DELLE LEGGI VIGENTI.

Articolo 7. — NON POSSONO ESSERE ISCRITTI AD UFFICI DI COLLOCAMENTO PER LAVORI DI CATEGORIA DIVERSA, ANCHE NELLO STESSO COMUNE DI RESIDENZA, LAVORATORI AGRICOLI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, ABBANDONINO LA TERRA ALLA QUALE SONO ADIBITI.

Articolo 9. — COLORO CHE ABBIANO ACQUISTATO UNA NUOVA RESIDENZA O CHE PROLUNGHINO LA LORO PERMANENZA NEL COMUNE D'IMMIGRAZIONE IN CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SONO PUNITI CON L'ARRESTO FINO A UN MESE O CON L'AMMENDA SINO A LIRE MILLE.

ESSI, INOLTRE, SONO CANCELLATI, PER OGNI EFFETTO, DALL'ANAGRAFE E DAGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO DEL COMUNE STESSO, E DEBONO RIENTRARE E, OCCORRENDO, ESSERE RIMPATRIATI, CON PROVVEDIMENTO DI POLIZIA, NEI COMUNI DI ORIGINE.

Articolo 10. — IL DIRIGENTE O IL DIPENDENTE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO CHE RICHIEDE O AUTORIZZA L'ASSUNZIONE AL LAVORO DI PRESTATORI DI OPERA IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRE-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SENTE LEGGE È PUNITO CON LA AMMENDA DA LIRE CINQUANTA A LIRE MILLE. AD EGUALE PENA SOGGIACE IL DIRIGENTE O IL DIPENDENTE DELL'UFFICIO ANAGRAFICO CHE ISCRIVA O NON CANCELLI DAI REGISTRI ANAGRAFICI PRESTATORI DI OPERA IN VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA PRESENTE LEGGE.

IL DATORE DI LAVORO CHE ASSUMA PRESTATORI DI OPERA SENZA OSSERVARE LE NORME STABILITE DALLA PRESENTE LEGGE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE MILLE A LIRE CINQUEMILA.

CHIUNQUE, INFINE, IN VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, DIA IN LOCAZIONE O SUBLOCAZIONE CASE DI ABITAZIONE, CAMERE MOBILIATE O NON MOBILIATE OVVERO QUALSIASI ALTRO LOCALE, È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUANTA A LIRE TRECENTO.

LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI SI APPLICANO SENZA PREGIUDIZIO DELLE MAGGIORI PENE COMMINATE DAL CODICE PENALE E DA ALTRE LEGGI SPECIALI.

(Per valutare il peso delle ammende comminate dalla legge del 1939, si ricordi che le cifre dovrebbero essere oggi moltiplicate per cinquanta).

Sarebbe stato opportuno — commenta il nostro illustre collega, senatore Einaudi, nello « Scrittoio del Presidente » — che il legislatore fascistico avesse intitolato le due leggi con la più esatta terminologia: *Estensione dell'istituto del domicilio coatto e Ristabilimento della servitù della gleba*. Questi e non altri sono invero gli istituti regolati dalle leggi del 1931 e del 1939. Che cosa è il domicilio coatto se non l'obbligo di non allontanarsi da un determinato territorio? Che cosa è la servitù della gleba se non il divieto di abbandonare la terra dove si è nati ed alla cui coltivazione si è addetti, con la comminatoria della restituzione forzosa in caso di fuga?

« Adorniamo, quanto si vuole, i due istituti con le parole moderne di disciplina, regolamento, armonica distribuzione e simili vanità; diamo ai padroni dei servi, ai negrieri il nome di commissari, funzionari; ma resta il fatto crudo e nefando di uomini divenuti cosa trasferibile *ad libitum* di altri da un lavoro ad un altro, da un luogo ad un altro e condannati a rimanere, finché la vita duri, nel luogo dove esiste la gleba alla quale primamente l'uomo fu asservito.

« Non manca nella legislazione del 1931 e 1939 la nota feroce. Ho vivo il ricordo di un libro sulla schiavitù dei negri, nel quale una incisione riproduce il negriero il

quale palpa le carni e colla lingua assaggia le labbra ai prigionieri africani destinati all'imbarco come schiavi per assicurarsi se siano sani ed a quale mestiere atti e li fa correre per accertarsi che, sudando, non siano affetti da lebbra latente. Incisione orrenda, degna di quelle che adornavano i libri (giuridici) sulla tortura. Ma all'articolo 8 della legge 1931 si legge:

« Il Commissariato (leggi negriero) per le migrazioni e la colonizzazione interna, curerà, per mezzo dei suoi funzionari e dei suoi organi, che le squadre degli operai migrati siano formate di individui fisicamente idonei e pratici del mestiere, per il quale sono chiamati e darà agli operai stessi l'assistenza morale, sanitaria ed economica ».

« Anche il negriero curava che le cose sue giungessero vive al mercato e fino a quel momento aveva interesse a nutrirle bene. Quel che v'ha di inumano in ambi i casi è che un padrone di schiavi od un commissario di merce viva migrante, abbia il potere di negare all'uomo la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita perchè lui negriero o lui commissario ha diritto di condannarlo alla geenna come *individuo fisicamente non idoneo* ».

In un Paese, come l'Italia, che soffre di eccessiva rigidità del mercato del lavoro per fattori strutturali, ambientali e psicologici è, oltre che inumano, assurdo frapporre ostacoli di ordine istituzionale, cristallizzando situazioni economiche arretrate e impedendo l'attuazione del progresso.

L'importanza del problema è stata apprezzata dal compianto Ministro Vanoni, nel suo schema di sviluppo, che va sotto il nome improprio di « Piano Vanoni ».

Il problema della redistribuzione territoriale e professionale delle popolazioni, e quindi di una maggiore mobilità delle forze di lavoro, è appunto al centro di tale documento. Lo schema Vanoni, infatti, ha previsto per il decennio 1954-1964, un esodo rurale di 1.050.000 unità lavorative: di cui 350.000 dalle campagne del Nord e 700.000 dalle campagne del Sud. Esso ha poi previsto un'emigrazione dal Sud al Nord di 600.000

unità lavorative e ha considerato una emigrazione all'estero di 800.000 unità lavorative (300 mila dal Nord e 500.000 dal Sud).

Ora come possono svolgersi e distribuirsi così vaste migrazioni interne, se sono ostacolate, oltre che da difficoltà strutturali, da leggi che vietano la libera circolazione dei lavoratori, e da disposizioni sul collocamento della mano d'opera che si ispirano agli accennati principi coattivi?

Noi non possiamo continuare a presentarci nelle assisi internazionali a chiedere libertà di emigrazione, finchè si corra il rischio di vederci rinfacciare: e voi cosa fate? permettete voi forse ai vostri disoccupati, ai vostri contadini del Mezzogiorno, del Veneto, degli Appennini magri e dilavati, delle alte montagne di spostarsi a loro volontà verso i centri urbani e le campagne del settentrione? Non è stabilito nelle leggi del 9 aprile 1931, n. 358, e del 6 luglio 1939, numero 1092, che l'italiano, costretto ad abbandonare la sua terra natia in cerca di sorte migliore in altre località del vostro stesso territorio nazionale, può essere ricondotto con foglio di via nel comune di origine?

Oggi in Italia, ci può essere risposto, chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento; ma l'iscrizione nelle liste di collocamento può ottenersi soltanto presso l'ufficio del lavoro, nella cui circoscrizione il lavoratore abbia la residenza; ma se tale residenza il lavoratore non abbia, non può acquistarla, se non dimostri di essersi già assicurata una stabile e proficua occupazione; occupazione che l'immigrato può procurarsi solo di rado, per cui nella maggior parte dei casi è costretto a vivere clandestinamente, adattandosi a svolgere prestazioni saltuarie e gravose, sottoponendosi allo sfruttamento vergognoso di bassi speculatori.

ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLE MIGRAZIONI INTERNE E CONTRO L'URBANESIMO

La necessità e urgenza di abolire questa legislazione è non solo evidente, ma indispensabile, soprattutto dal punto di vista sociale e umano.

Senonchè la vostra Commissione Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, nell'ampio parere espresso intorno al disegno di legge sottoposto al vostro esame, sostiene che queste due leggi sono da considerarsi già decadute, o quanto meno implicitamente abrogate in forza della Costituzione e di leggi ad essa successive, e che per ciò « l'accoglimento del disegno di legge n. 143 potrebbe costituire un precedente pericolosissimo, atto a mettere in discussione la sussistenza di altre leggi anteriori incompatibili con la Costituzione ».

Nondimeno la Commissione ammette: « che se invece si ritenessero infondati i motivi adottati si è propensi ad esprimere parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge ».

A dimostrazione di tale assunto viene rilevato che sia la legge del 1931, sia quella del 1939, contraddicono ai principi di libertà sanciti dalla Costituzione repubblicana, negli articoli 2, 3, 13, 29 e 16, che valgono ad abrogare senz'altro dette leggi: abrogazione disposta indirettamente dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, che detta provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Ora nessuno pone in discussione l'invocato principio sancito dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale una legge può essere abrogata non solo da legge posteriore per dichiarazione espressa del legislatore, ma anche per incompatibilità, tra le nuove disposizioni e le precedenti.

Senonchè una materia vasta e complessa, quale è quella della disciplina delle migrazioni interne e della mobilità geografica e professionale dei lavoratori non è opportuno sottoporla di volta in volta al giudizio del Magistrato per stabilire se la relativa disciplina giuridica sia stata o meno abrogata; e, d'altro canto, a tutt'oggi, sull'oggetto specifico della costituzionalità di queste due leggi non è intervenuta alcuna decisione da parte della Corte costituzionale.

È esatto il rilievo che le norme della Costituzione disciplinanti le situazioni giuridiche soggettive raggruppate sotto la nozione

di libertà individuali (articolo 13), della libertà di circolazione o soggiorno (articolo 16, primo comma) e della libertà di emigrazione e di espatrio (articolo 16, secondo comma), si pongono come radicalmente innovative rispetto agli istituti vigenti nel precedente ordinamento, anzi capovolgono proprio gli interessi obiettivati nelle norme, e ciò nella misura in cui la Costituzione repubblicana ai principi autoritari e illiberali dell'ordinamento precedente sostituisce i valori liberali e democratici suoi propri.

Ma appunto la profondità del contrasto, che oppone il nuovo al vecchio ordinamento, rende più acuto e complesso in questo settore il problema dell'applicazione, fin tanto che la nuova legislazione non sia venuta a coprire le varie riserve di legge previste dalle norme costituzionali.

Perciò, proprio giudicando controversie in materia di libertà individuali, il Magistrato ordinario si è venuto orientando per la discriminazione delle norme costituzionali, accennate nel parere della 1^a Commissione permanente, in direttive, programmatiche, precettive ad esecuzione differita e precettive ad esecuzione immediata.

Gli istituti, che all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione sono immediatamente entrati in collisione con le garanzie contenute negli articoli 13, 14 e 16, risultarono quelli dell'ammonizione, del confino e del foglio di via obbligatorio (testo unico della legge di Pubblica sicurezza, regio decreto 18 luglio 1931, n. 773).

La giurisprudenza della magistratura ordinaria, come gli onorevoli colleghi sanno, assunse un atteggiamento non certo univoco, proprio in relazione a questi istituti, fino a che intervenne il responso della Corte costituzionale, la quale, premesso il carattere precettivo e di immediata attuazione delle norme contenute negli articoli 13 e 16 della Costituzione, precisò tuttavia che la libertà sancita in detti articoli non va intesa come garanzia di indiscriminata e illimitata libertà di condotta del cittadino, ma risulta in modo espresso subordinata a limiti precisamente dettati, da stabilire con opportune norme di attuazione.

Per i motivi sopra accennati di carattere giuridico e di opportunità, la vostra 10^a Commissione permanente ha ritenuto necessaria la espressa abrogazione legislativa delle due leggi sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo.

REVISIONE DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE
29 APRILE 1949, N. 264, SULLA DISCIPLINA
DELL'AVVIAMENTO AL LAVORO

Preso la deliberazione di approvare integralmente il disegno di legge n. 143, venne posto il quesito se fosse o non il caso di affrontare contemporaneamente la disciplina del collocamento data la sua correlazione con il problema dell'urbanesimo, come del resto era stato proposto nella precedente legislatura dal Ministro del lavoro del Gabinetto Segni, onorevole Vigorelli, con il disegno di legge n. 1678 — modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo — presentato al Senato e non discusso per il sopravvenuto scioglimento.

La breve motivazione di quel progetto di legge sottolinea che esso « si impernia sul criterio di conciliare, per quanto possibile, il principio della territorialità del collocamento, sancito dalla legge 29 aprile 1949, numero 264, con l'esigenza di attuare, attraverso l'eliminazione di quelle che, a giusto titolo, sono state definite le "Frontiere del lavoro", un unico mercato che metta tutti i cittadini nella condizione di concorrere, in ugual misura, alle possibilità di impiego offerte dalle attività produttive ».

Infatti alcune norme della legge sul collocamento del 1949 (articoli 8, 15), si ispirano al regime vincolistico previsto dalle leggi del 1931 e del 1939, adottando ancora il criterio che la residenza sia determinante ai fini del collocamento al lavoro, soprattutto quando tale criterio si integri con la prescrizione secondo la quale i lavoratori, che risiedono nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

Il prevalere del « luogo » rispetto alla « persona » del lavoratore sembra essere in sostanziale contrasto con l'articolo 16, primo comma, della Costituzione, criterio questo, che dopo l'abolizione del sistema coattivo non può essere seguito senza violare nuovamente il principio costituzionale della libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale.

È sembrato opportuno, inoltre, dettare alcune disposizioni rivolte a facilitare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e ad assicurare agli stessi, in occasione delle migrazioni sia stagionali sia definitive, l'appoggio e l'assistenza dello Stato.

Per questi motivi la 10^a Commissione permanente, nonostante il parere contrario di qualche Commissario, che proponeva di abolire puramente e semplicemente le due leggi del 1931 e 1939, salvo affrontare in un secondo tempo il problema della riforma completa della disciplina del collocamento, decise di emendare il disegno di legge, seguendo anche il parere della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: « La legge 29 aprile 1949, n. 264, ammette (articoli 13 e 15), sia la possibilità di richiedere mano d'opera da altri luoghi quando non la si possa reperire in loco, sia la facoltà, per le commissioni amministrative degli Uffici di collocamento, di autorizzare l'assunzione di aliquote di lavoratori "forestieri" residenti in località viciniori a quelle in cui si svolgono i lavori. Poichè l'ordinamento delle migrazioni interne — e, in particolare, la legge del 1931 — non è stato esplicitamente abrogato, la situazione attuale viene interpretata nel senso che l'ordinamento suddetto, in quanto di carattere speciale, prevalga sull'ordinamento generale anche se ad esso successivo. Dal punto di vista formale, si tratta, quindi, di una materia per la quale risulta particolarmente evidente la necessità di un coordinamento legislativo tra le funzioni che il Ministero del lavoro esercita in quanto successore del Commissariato delle migrazioni, e quelle previste dall'ordinamento generale di cui alla legge del 1949.

« Dal punto di vista sostanziale, si è fatta ripetutamente presente l'opportunità di rivedere tutta la disciplina delle migrazioni interne, tra l'altro per contemperare le esigenze di una distribuzione della mano d'opera sul territorio nazionale che sia soddisfacente dal punto di vista economico e sociale, con la necessità di assicurare una adeguata mobilità della mano d'opera: questo, anche sulla base della direttiva di cui all'articolo 4 della Costituzione di riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro ».

Mobilità territoriale della mano d'opera che deve essere al più presto attuata anche in considerazione dei principi del tutto nuovi a cui si ispira il movimento migratorio in seguito alla istituzione della Comunità carbosiderurgica e della Comunità economica europea, che comportano il principio della integrazione economica fra i sei Paesi membri.

Ora sia la formazione professionale coordinata, sia la libera circolazione per i lavoratori, rappresentano i cardini dello sviluppo del mercato comune europeo. La necessità di realizzare, nella integrazione economica un mercato comune delle persone e, in particolare, dei lavoratori concerne, da un lato, la esigenza del riequilibrio fra paesi ad eccesso di forze lavorative e paesi a scarsità di mano d'opera; dall'altro, le esigenze del riadattamento e della riqualificazione conseguente alle sistemazioni rese necessarie dalla realizzazione del Mercato comune.

Tanto il trattato istitutivo della Comunità carbosiderurgica quanto il trattato istitutivo del Mercato comune contengono l'affermazione del principio della libera circolazione dei lavoratori e il divieto di qualsiasi restrizione fondata sulla cittadinanza in relazione ai lavoratori cittadini dei sei Paesi membri delle rispettive Comunità.

L'articolo 69 del Trattato C.E.C.A. dispone che « gli Stati membri si impegnano ad astenersi da qualunque restrizione fondata sulla cittadinanza all'occupazione nelle industrie del carbone e dell'acciaio, in riguardo ai lavoratori cittadini d'uno Stato membro di qualificazione confermata nelle industrie del carbone e dell'acciaio, con riserva delle limi-

tazioni risultanti da necessità fondamentali di sanità e d'ordine pubblico. Per l'applicazione di questa disposizione gli Stati membri stabiliranno una definizione comune delle specialità e condizioni di qualificazione, determineranno di comune accordo le limitazioni previste al comma precedente e ricercheranno i procedimenti tecnici che permettano di mettere a confronto offerte e domande di lavoro nell'insieme della Comunità ».

Quanto al Trattato del M.E.C. gli articoli 48 e 58 stabiliscono i criteri generali della libera circolazione delle persone e particolarmente dei lavoratori. La libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. La libera circolazione importa, per i lavoratori dei sei Paesi, il diritto di rispondere ad offerte di lavoro effettivo, di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati della Comunità, di prendere dimora in uno degli Stati membri per svolgervi attività di lavoro.

Ci si permetta, infine, di accennare ad un altro motivo che sollecita una revisione, sia pure limitata, delle disposizioni inerenti allo avviamento al lavoro previste dalla legge numero 264 del 1949.

È prossima l'entrata in vigore del Regolamento del Fondo sociale della Comunità economica europea, istituto che ha lo scopo di intervenire con il contributo del 50 per cento sulla spesa che i sei Stati membri sosterranno per la riqualificazione professionale e per la nuova sistemazione dei lavoratori disoccupati a causa di riconversione delle imprese.

Proprio nella sessione di gennaio di quest'anno l'Assemblea parlamentare europea ha dato il parere prescritto dal Trattato di Roma, affinché il Consiglio di Ministri della Comunità possa rendere esecutivo tale Regolamento per i sei Paesi membri, deliberazione che sarà presa quanto prima.

Se si considera che l'intervento del Fondo sociale europeo viene corrisposto ai singoli Stati membri solo dopo che i lavoratori disoccupati o soggetti alla riconversione sa-

ranno stati reimpiegati per un periodo di almeno 6 mesi in un lavoro proficuo e stabile, è facile rendersi conto della necessità che si provveda subito ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e che vengano presi urgentemente gli ulteriori provvedimenti per coordinare la nostra legislazione con le disposizioni del Fondo sociale europeo, ai fini anche della formazione professionale.

Appare evidente, pertanto, l'urgenza di disporre il coordinamento legislativo tra le funzioni che il Ministero del lavoro esercita ed è chiamato ad esercitare e quelle previste dall'ordinamento generale sull'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. Infatti, sostituito il sistema della rigorosa territorialità nel collocamento della mano di opera con altro conforme allo spirito della Costituzione, è necessario dettare alcune norme che facilitino il passaggio dall'uno all'altro sistema, sia pure riconoscendo l'opportunità della revisione integrale della disciplina delle migrazioni interne e dell'avviamento al lavoro.

Allo scopo di emendare il disegno di legge la 10^a Commissione permanente nominò una Sottocommissione, composta dai senatori Bittosi, Banfi e De Bosio, la quale formulò un nuovo testo del progetto di legge che, esaminato ed approvato dalla Commissione stessa, viene sottoposto ora all'esame del Senato.

PARTE SECONDA

PROPOSTE DI LEGGE

PRESENTATE AL PARLAMENTO

PER L'ABROGAZIONE DELLE DUE LEGGI SULLE MIGRAZIONI INTERNE E CONTRO L'URBANESIMO

Prima di commentare gli articoli di questo testo ci si permetta di accennare ai vari disegni di legge presentati al Parlamento allo scopo di abolire la legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, e di dettare alcune norme di attuazione in materia.

Abbiamo già avuto occasione di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul di-

segno di legge comunicato alla Presidenza del Senato il 27 settembre 1956, dal Ministro del lavoro del Gabinetto Segni, onorevole Vigorelli, diretto ad abrogare le menzionate leggi sulle migrazioni interne e ad adeguare la disciplina del collocamento ai principii della mobilità professionale e territoriale dei lavoratori sanciti dalla Costituzione, nonchè alle esigenze di libero movimento e impiego della mano d'opera nel campo internazionale.

In quel disegno di legge era consentito, senza bisogno di autorizzazione, il passaggio dei lavoratori dall'agricoltura ad altro settore produttivo. Ma erano state mantenute in vigore alcune norme limitative della libertà di circolazione e della mobilità professionale, come all'articolo 2, la disposizione per cui «trasferendo la propria residenza ad altro Comune, i lavoratori conservano la anzianità di iscrizione sulle liste di collocamento in precedenza maturata, ma essa... prende comunque grado dopo quella dei residenti nel Comune di immigrazione, già iscritti nelle relative liste di collocamento».

Questa norma riduceva fortemente i benefici derivanti dall'abrogazione delle leggi fasciste, perchè il concedere la precedenza ai disoccupati residenti, corrisponde in pratica al divieto permanente di lavoro per i non residenti. Infatti finchè esiste un solo disoccupato del luogo in una determinata categoria non è possibile per l'immigrato essere avviato al lavoro. Siamo in presenza di una misura di protezionismo del lavoro su scala municipale adottata ai danni dei lavoratori immigrati.

Questo disegno di legge governativo non è mai stato discusso dal Senato per il sopravvenuto scioglimento, nè è stato ripresentato da parte del Governo.

Durante l'attuale legislatura, oltre al progetto di legge del senatore Terracini e di altri, sono state comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati, tre proposte di legge, precisamente:

n. 172. QUINTIERI. — Abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo e modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264;

n. 361. NANNUZZI ed altri. — Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358 e della legge 6 luglio 1939, n. 1092;

n. 848. VENTURINI ed altri. — Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo.

La proposta di legge n. 172 dell'onorevole Quintieri mira ad abrogare esclusivamente la legge 6 luglio 1939, n. 1092 (norme contro l'urbanesimo), lasciando in vigore la legge 9 aprile 1931, n. 358 (legislazione sulle migrazioni interne).

Questa proposta, tuttavia, introduce un vincolo alla libera facoltà dei lavoratori di risiedere in qualsiasi Comune della Repubblica, che si concreta nell'onere della dimostrazione, a carico dei lavoratori stessi, di occupare un alloggio dichiarato abitabile dal Comune di immigrazione; inoltre, prescrive la decisione delle Commissioni provinciali per autorizzare la preferenza, nell'avviamento al lavoro, ai lavoratori residenti in altri Comuni della provincia, ed infine richiede un provvedimento del Ministro del lavoro per accordare tale preferenza a lavoratori di Comuni di province limitrofe.

La proposta di legge n. 361, dell'onorevole Nannuzzi, si limita ad abrogare *sic et simpliciter* il regime vincolistico posto dalla legge 1931 sulle migrazioni interne e dalla legge del 1939 sull'urbanesimo.

La proposta di legge n. 848 dell'onorevole Venturini ha per oggetto, anch'essa, l'abrogazione delle due citate leggi del 1931 e 1939, ma introduce una norma che assicura ai lavoratori, che si trasferiscono da un Comune all'altro, la conservazione della originaria anzianità d'iscrizione nelle liste di collocamento. Detta anzianità, peraltro, dovrebbe prendere grado, ai fini della determinazione della preferenza per l'avviamento al lavoro, dopo l'anzianità dei residenti nel Comune di immigrazione già iscritti nelle relative liste.

Abbiamo riassunto per sommi capi il contenuto delle proposte di legge presentate allo scopo, anzitutto, di porre in evidenza che questo fondamentale problema sociale è da tempo presente al Parlamento e al Governo, chiamati a risolverlo al più presto; in secondo luogo, per sottolineare le varie questioni prospettate, che la vostra Commissione ha considerato e vagliato nel predisporre il nuovo testo del progetto di legge che passiamo ad esaminare.

ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO ELABORATO
DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

L'articolo 1. — Dispone l'abrogazione pura e semplice delle due leggi del 1931 e 1939, sulle migrazioni interne e sull'urbanesimo, in accoglimento della proposta di legge del senatore Terracini e di altri colleghi. Viene posto fine così a questa iniqua legislazione che tanti ostacoli ha frapposto allo sviluppo sociale ed al progresso economico del Paese, essendo noto che un'intensificazione della mobilità delle forze del lavoro è vantaggiosa dal punto di vista economico, sociale e demografico.

L'articolo 2. — Mira ad ampliare i compiti attualmente attribuiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per assistere i lavoratori migranti nell'ambito del territorio nazionale.

Si rileva, a questo proposito, che nel bilancio del Ministero del lavoro è previsto un apposito capitolo nel quale è stanziata una modesta somma per l'assistenza ai lavoratori migranti. Il titolo giuridico, che giustifica tale stanziamento annuo, viene fatto risalire all'articolo 9 della legge del 1931 sulle migrazioni interne che recita: « Il Commissariato può concedere sussidi per agevolare l'istituzione e il funzionamento dei posti di conforto e di soccorso, esercitati da enti di natura assistenziale, che rivolgano di preferenza le loro cure alle masse migranti, nelle stazioni ferroviarie, nei posti e nelle sedi di lavoro. I

sussidi possono essere concessi anche agli enti pubblici, alle società ed ai privati, che curino direttamente le forme di assistenza materiale e morale dei lavoratori e dei coloni migranti con l'istituzione di ambulatori, di cucine economiche, di scuole per adulti... *omissis*... ».

Ora, siccome le attribuzioni del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna sono passate al Ministero del lavoro, con l'abrogazione della legge del 1931, è opportuno, anzitutto, far salva detta competenza.

A questo scopo nell'articolo secondo, ribadito il principio sancito dall'articolo 7 della legge n. 264 del 1949, relativo all'esercizio da parte del Ministero del lavoro della funzione pubblica del collocamento, si dispone che ad esso « spetta altresì il compito di curare ed agevolare il trasferimento e l'avviamento dei lavoratori migranti nel territorio nazionale anche in occasione ed a causa di lavorazioni stagionali, prestando ad essi la necessaria assistenza ».

La vastità e l'importanza dei compiti attribuiti al Ministero del lavoro in materia sono evidenti.

Non si tratta più dell'assistenza pressochè caritatevole prevista dal succitato articolo della legge del 1931, ma di obbligo a prestare l'assistenza necessaria, ed inoltre a curare ed agevolare il trasferimento e l'avviamento di chi intenda passare da un luogo ad un altro.

Il principio è capovolto: non più ostacoli al trasferimento, ma intervento dello Stato per favorirlo e renderlo più agevole.

Il Ministero del lavoro avrà così un campo d'azione molto vasto e non certo facile. Esso dovrà intervenire con iniziative coraggiose e radicali, dovrà porsi il problema di una vera e propria politica delle migrazioni interne.

A tale fine sarà necessario che a mezzo dei suoi uffici giunga a conoscere in modo preciso e concreto le situazioni delle singole zone di emigrazione e di immigrazione per agevolare i trasferimenti; dovrà fare sì che tra le varie zone o regioni vi sia la possibilità di

continui rapporti; dovrà intervenire presso le rispettive Amministrazioni provinciali e comunali per coordinare tale movimento e provvedere a che gli enti locali ottengano mezzi finanziari idonei per opportune iniziative e, soprattutto, per provvedere alla messa a disposizione di alloggio agli immigrati, onde sia evitato il sorgere di nuove *bidonvilles*, di nuovi centri di miseria e quindi di corruzione.

Gli interessanti dibattiti svoltisi in questi ultimi anni al Consiglio provinciale di Torino, al Consiglio comunale di Milano e, recentemente, presso il Consiglio comunale di Roma, hanno posto in evidenza la complessità e gravità proprio di questo problema, l'urgenza di provvedimenti di carattere nazionale oltre che locale, in altre parole, la necessità di instaurare immediatamente una sana politica delle migrazioni, diretta a considerare da un lato i problemi di circolazione e preparazione professionale dei lavoratori, dall'altro a stimolare il sorgere di nuove e stabili occasioni di lavoro.

Ci si dirà che il Ministero del lavoro non ha i mezzi per tali realizzazioni. Ma noi parliamo di una politica ardita e nuova che esso deve instaurare e stimolare, giacchè, come il vostro relatore osservò nella « Premessa » alla relazione che ebbe l'onore di presentare sul bilancio del lavoro 1957-1958 :

« Il Ministero del lavoro non va considerato soltanto come l'organo che adempie puntualmente i suoi compiti d'istituto e promuove le iniziative, che ad esso competono; ma anche, e se ci affacciamo all'avvenire, dobbiamo dire soprattutto, come lo strumento più idoneo, più sensibile e più dinamico per lo svolgimento della politica sociale nel nostro Paese, fulcro della quale è la politica del lavoro, vale a dire tutta la complessa e ponderosa azione diretta ad assicurare alle forze lavoratrici, nella libertà e nella sicurezza economica, piena e stabile occupazione, il godimento di una più equa ripartizione del reddito proveniente dalle attività produttivistiche, la partecipazione, sempre più effettiva, diretta e responsabile alla vita e all'organizzazione sociale, economica e politica dello Stato ».

È venuto il momento di attuare tale politica in questo vasto ed importante settore dell'attività nazionale.

L'articolo 3. — Modifica la norma contenuta nell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, stabilendo il principio della libertà di scelta della residenza in base alle recenti disposizioni che disciplinano l'anagrafe della popolazione, per cui il lavoratore immigrante non è soggetto ad alcuna restrizione o limitazione, se non alla disciplina legislativa prevista dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, che sancisce la libera scelta della residenza da parte di ogni cittadino nel territorio nazionale.

La dichiarazione di residenza è sufficiente per l'iscrizione nel registro di residenza del Comune di immigrazione, e alla iscrizione anagrafica può seguire senz'altro la iscrizione nelle liste di collocamento del luogo ove si è inteso stabilire la dimora abituale per trovare lavoro.

Cade così il circolo vizioso, creato dalla legge del 1931, e non abolito dall'ordinamento del 1949, che impediva al lavoratore immigrato di ottenere la residenza finchè non riusciva ad avere uno stabile posto di lavoro.

Allo scopo di evitare il pericolo che gli immigrati trasferissero la residenza in qualche Comune senza prima procurarsi un adeguato alloggio, rispettivamente per evitare crisi nella disponibilità di abitazioni nell'ipotesi di immigrazioni troppo elevate, si era prevista in un primo tempo, dalla vostra Commissione, la condizione della disponibilità nel Comune di immigrazione di un alloggio riconosciuto abitabile, in conformità alla proposta dell'onorevole Quintieri, sopra illustrata.

Questa condizione è stata eliminata, perchè ritenuta non conforme al principio della libertà di circolazione sancito dalla Costituzione e al nuovo ordinamento anagrafico. Infatti il lavoratore che ha bisogno di trovare lavoro, che compie il grave sacrificio di lasciare il proprio paese, per recarsi in altra località, non può essere trattato in modo più sfavorevole di qualsiasi altro cittadino, che intenda cambiare la sua dimora

abituale, anzi deve essere aiutato, assistito e facilitato in questo, molte volte duro e grave sacrificio. D'altro canto è evidente che il cittadino il quale aspira a risiedere in un Comune, deve avere la possibilità di dimorarvi e quindi di possedere un adeguato alloggio.

Nè si è voluto introdurre nel nuovo testo la norma che era espressa all'articolo secondo del disegno di legge n. 1678, presentato dal Governo durante la precedente legislatura, in base alla quale le Amministrazioni comunali erano tenute a comunicare ai competenti uffici di pubblica sicurezza, entro dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nei registri di popolazione, i nominativi degli immigrati da altri Comuni. Non si comprende infatti il motivo per cui si dovrebbe sottoporre a particolare sorveglianza il cittadino che si reca in un Comune per trovare e prestare lavoro. Le normali disposizioni di pubblica sicurezza sono più che sufficienti per rendere edotta la pubblica Autorità del movimento di persone eventualmente soggette a sorveglianza. È semplicemente ingiusto che i lavoratori immigrati, qualificati ancora inspiegabilmente « forestieri », nella menzionata relazione su quel disegno di legge, debbano essere discriminati nei confronti di qualsiasi altro cittadino.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede una opportuna integrazione dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione specialmente alle disposizioni dei Trattati di Roma, istitutivi delle due Comunità del mercato comune europeo e dell'energia atomica (Euratom).

È previsto che i lavoratori stranieri i quali aspirano ad iscriversi nelle liste di collocamento, devono essere muniti di apposito permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di altro documento equipollente previsto da Accordi internazionali. Va da sé che a questo riguardo rimangono in vigore e devono osservarsi le disposizioni di cui alle convenzioni internazionali concluse con l'Italia e da questa ratificate.

L'articolo 5. — Modifica sostanzialmente le disposizioni contenute nei primi tre commi

dell'articolo 15 della legge n. 264 del 1949, allo scopo di attuare pienamente il principio generale che i lavoratori sono liberi di trasferire la loro iscrizione nelle liste di collocamento da un Comune all'altro, in occasione del trasferimento della loro residenza.

Viene conseguentemente soppresso il primo comma dell'articolo 15, che dispone, ai fini dell'avviamento al lavoro, la preferenza per i lavoratori locali, con l'effetto in pratica di impedire la possibilità di assunzione fino a che è iscritto anche un solo disoccupato in una determinata categoria di lavoratori.

Il nuovo comma precisa espressamente che i lavoratori trasferitisi da altro Ufficio del lavoro conservano la loro originaria anzianità di iscrizione, precisazione che ha la sua importanza anche ai fini dell'erogazione del sussidio di disoccupazione e per la valutazione dello stato di bisogno.

L'anzianità di disoccupazione è uno dei presupposti, da cui scaturisce lo stato di bisogno e la relativa valutazione.

Il solo criterio considerato nella formulazione della nuova norma è quello della proporzionalità dell'attribuzione dei posti di lavoro, criterio identico per tutti i lavoratori iscritti, senza alcuna discriminazione per la epoca di acquisto della residenza.

Una tale discriminazione, infatti, risulterebbe in contrasto con uno dei principi generali della legge sul collocamento, quale è quello dell'avviamento operato sulla base dello stato di bisogno dei lavoratori da collocare.

Il secondo comma di questo articolo introduce una opportuna innovazione per i lavoratori che si recano giornalmente al lavoro da località viciniori di loro residenza in Capoluoghi o in Comuni di notevole importanza industriale od economica. Questi lavoratori possono essere avviati al lavoro senza trasferire la residenza, e sono trattati alla stregua dei lavoratori residenti senza l'intervento dell'autorizzazione da parte delle Commissioni provinciali, di cui all'articolo 25 della legge.

Il comma terzo, infine, riconferma il titolo di preferenza nell'avviamento dei lavoratori derivante dalla qualificazione professionale nei corsi istituiti dalla legge stessa.

Questo articolo attua pienamente il disposto costituzionale della libera mobilità geografica e professionale del lavoratore, escludendo ogni e qualsiasi ostacolo alla libera circolazione, riconoscendo come unico titolo di preferenza quello soggettivo, acquisito con la qualificazione professionale.

L'articolo 6. — Prevede la modificazione delle norme contenute nell'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, al fine di soddisfare quanto più possibile il principio della libera mobilità professionale del lavoratore.

Infatti, dopo aver disposta l'inclusione nelle Commissioni provinciali per il collocamento di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale — per l'evidente interesse e le responsabilità che a questa derivano dal nuovo sistema delle migrazioni interne —, nonché di un rappresentante degli artigiani — per la nuova disciplina giuridica di questa importante categoria, — si è ritenuto necessario di limitare l'intervento delle Commissioni provinciali, in materia di passaggi da un settore produttivo all'altro, al solo accertamento della classificazione professionale dei lavoratori su richiesta fatta in sede di ricorso da parte del lavoratore, eliminando ogni competenza per quanto si riferisce al passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso set-

tore, essendo tale scelta libera al lavoratore, il quale deve essere conscio delle proprie qualità e capacità.

La norma dell'articolo 7, infine, riproduce il testo della proposta di legge n. 143, che si è ritenuto di mantenere al fine di sottolineare l'urgenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina giuridica delle migrazioni interne e della mobilità professionale.

CONCLUSIONE

La vostra 10^a Commissione permanente confida che il Senato vorrà approvare il disegno di legge nel testo da essa elaborato, diretto ad abrogare una ingiusta e sorpassata legislazione, ad attuare alcuni fondamentali precetti della Costituzione repubblicana, ed a risolvere il problema sociale della libera mobilità geografica e professionale delle forze di lavoro, aprendo finalmente — mi sia consentito di citare ancora quanto si legge nello « Scrittoio del Presidente » — « le porte di tutta Italia a tutti gli italiani, senza esami, senza licenze, senza pagamento di diritti legali e di mance illegittime ».

DE BOSIO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358,
e della legge 6 luglio 1939, n. 1092

Art. 1.

La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (leggi 9 aprile 1931, n. 358 e 6 luglio 1939, n. 1092) e modificazioni alla legge 29 aprile 1949, numero 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 7 della legge 29 aprile 1949, numero 264, è modificato come segue:

« Il collocamento è funzione pubblica esercitata, secondo le norme del presente titolo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale spetta altresì il compito di curare ed agevolare il trasferimento e l'avviamento dei lavoratori migranti nel territorio dello Stato anche in occasione ed a causa di lavorazioni stagionali, prestando ad essi la necessaria assistenza ».

Art. 3.

L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, numero 264, è modificato come segue:

« Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della cir-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo della Commissione*)

coscrizione nella quale ha la propria residenza, a sensi della legge 24 dicembre 1954, numero 1228 e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 ».

Art. 4.

All'articolo 9, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente comma:

« I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da accordi internazionali ».

Art. 5.

Il primo, secondo e terzo comma dello articolo 15, della legge 29 aprile 1949, numero 264, sono sostituiti dai seguenti:

« I lavoratori che trasferiscono la propria residenza da uno ad un altro Comune conservano l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento in precedenza maturata, osservati i criteri di proporzionalità.

« I lavoratori che si recano giornalmente al lavoro da località viciniori di loro residenza, in Capoluoghi o in Comuni di notevole importanza industriale od economica, possono essere avviati al lavoro senza trasferire la residenza.

« Ferme restando le precedenzae al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV ».

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 6.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente; da un rappresentante del Genio civile; da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; da sette rappresentanti dei lavoratori; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro; da un rappresentante dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle Organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

« La Commissione decide sui ricorsi contro i provvedimenti delle Sezioni staccate e degli Uffici di collocamento nelle seguenti materie:

- a) classificazione professionale dei lavoratori;
- b) richiesta nominativa di assunzione di lavoratori;
- c) iscrizione nelle liste di collocamento e avviamento al lavoro ».

Art. 7.

Identico.